



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI CAMPANIA SEZ. STACCATA DI SALERNI

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	COSMA	FERDINANDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	NOLA	CATIA	Relatore
<input type="checkbox"/>	PISAPIA	MARIA GRAZIA	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 4063/2016
depositato il 20/04/2016

- avverso la pronuncia sentenza n. 858/2015 Sez:5 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di AVELLINO
contro:

HTL FINTUR SRL
VIA CARDITO/TORANA SNC 83031 ARIANO IRPINO

difeso da:

CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA, 1 83031 ARIANO IRPINO

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030302919/2013 IRES-ALTRO 2011
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030302919/2013 IRAP 2011

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 4063/2016

UDIENZA DEL

14/05/2018 ore 11:00

N°

7728/18

PRONUNCIATA IL:

14/05/18

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

12/09/18

Il Segretario

Di Marco Pano

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con avviso di accertamento n.TFK030302919/2013 notificato in data 12.12.2013, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Avellino contestava alla HTL Fin Tur srl, in persona del suo legale rappresentante, per l'anno di imposta 2011, la presenza di elementi negativi del reddito non deducibili e la conseguente indebita detrazione dell'IVA.

Avverso il richiamato avviso, la Società proponeva rituale opposizione evidenziando la correttezza delle contestate deduzione dei costi e detrazione IVA, deducendo la infondatezza della rideterminazione del reddito di impresa operata con l'avviso di accertamento impugnato.

Resisteva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Avellino la quale, con propria memoria, confermava la validità e la legittimità dell'operato sostenendo, altresì, la indeducibilità dei predetti componenti negativi per difetto di inerenza e competenza.

La CTP di Avellino Sez.5, con sentenza n.858/05/2015 depositata il 07.10.2015 accoglieva ricorso della contribuente e compensava le spese.

L'Agenzia delle Entrate interponeva rituale gravame e rimarcando le ragioni esposte, ne chiedeva la riforma in ragione di una omessa o comunque inadeguata ed erronea motivazione su questioni decisive per il giudizio e, segnatamente, per aver riprodotto la motivazione di altra sentenza resa dalla CTP di Avellino relativamente ad altro accertamento tra le medesime parti e relativo all'annualità 2009, oggetto, a sua volta, di gravame ed a cui chiedeva disporsi la riunione per evidente connessione soggettiva ed oggettiva. In via preliminare, dava atto della riduzione del quantum della pretesa alla luce della rideterminazione dell'ufficio del coefficiente di ammortamento per l'anno di imposta 2010, oggetto di mediazione tributaria accettata dalla contribuente, confermando per il resto, la legittimità dell'accertamento, tra gli altri, per errata contabilizzazione della quota di ammortamento; per difetto di competenza della spesa relativa alla fattura Enel, al canone leasing, a manutenzioni e riparazioni; per la non inerenza della spesa sostenuta per soggiorni, a titolo di spese telefoniche e costi per personale, contratto di catering.

Resisteva la società contribuente, argomentando in fatto ed in diritto in ordine alla infondatezza della avversa pretesa. Con memoria difensiva rimarcava le proprie ragioni.

Alla pubblica udienza del 14.05.2018, sulle conclusioni delle parti, la Commissione rendeva la presente decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e va rigettato.

Preliminarmente, non può accogliersi la chiesta riunione al giudizio al n.4065/2017 R.G. riguardante altro accertamento tra le medesime parti, relativo all'anno 2009, atteso che lo stesso giudizio è stato definito con sentenza favorevole alla contribuente, n. 7203 del 6.7.17 depositata il 25.08.17, passata in cosa giudicata. A tal proposito, anzi, la Commissione ritiene condividere e non discostarsi dalla richiamata decisione, atteso che nel presente giudizio, alcun diverso profilo e/o

differente tema di indagine viene introdotto , piuttosto la decisione stessa ne costituisce l'antecedente .

L'inizio dell'ammortamento è condizionato alla effettiva entrata in funzione del bene, finalizzata allo svolgimento dell'attività per la quale sono stati acquistati, e prescinde dal rilascio di eventuali autorizzazioni richieste e dalla regolarità amministrativa dell'attività svolta. L'art. 102, comma 1, del TUIR stabilisce, in merito alla decorrenza dell'ammortamento, che "le quote di ammortamento del costo dei beni strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene". Ne deriva che, ai fini delle imposte sui redditi, le quote di ammortamento possono essere dedotte a partire dall'esercizio in cui il bene strumentale è stato effettivamente immesso nel ciclo produttivo. Se il bene è entrato in funzione, l'ammortamento deve necessariamente iniziare, ancorché non siano state rilasciate le autorizzazioni o le certificazioni richieste .

Ciò in quanto va fatto riferimento, ai fini del concorso del componente negativo in esame alla determinazione del reddito d'impresa, alla utilizzazione "di fatto" del bene, a prescindere dalla regolarità amministrativa dell'attività svolta.

Nella specie, è risultato provato ,piuttosto acclarato nella sentenza definitiva n.7203/17 del 25.08.17, che il bene è entrato in funzione nell'anno 2009.

Ulteriormente e relativamente agli altri rilievi mossi, non può trovare accoglimento la richiesta di inutilizzabilità di documenti ,segnatamente, di altra scrittura privata contenente pattuizioni integrative al contratto di catering del 26.2.10.

I documenti non specificatamente richiesti durante la fase amministrativa sono utilizzabili a favore del contribuente nell'eventuale successivo contenzioso instauratosi.

Com'è noto, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, D.P.R. 600/1973, le notizie ed i dati non adottati e gli atti, nonché i documenti, i libri ed i registri che non siano stati esibiti o trasmessi in risposta agli inviti dell'Ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Tale preclusione trova applicazione soltanto in caso di formale esercizio di un potere istruttorio da parte dell'Ufficio e non anche qualora si ponga in essere la fase del contraddittorio endoprocedimentale, nel corso della quale il contribuente resta libero di non esibire documenti la cui produzione sia ritenuta strategicamente più opportuna nel corso dell'eventuale futuro giudizio. Con specifico riferimento all'utilizzabilità dei documenti esibiti per la prima volta in giudizio, la Commissione ritiene che tale produzione non incorre nella sanzione di inutilizzabilità prevista dall'articolo 32, comma 4, D.P.R. 600/1973 poiché la sua mancata esibizione in risposta ai questionari è stata giustificata con la sua mancata richiesta. La giurisprudenza della Suprema Corte ha evidenziato sul tema che *"il divieto di utilizzo in sede giudiziaria di documenti non esibiti in sede amministrativa costituisce un limite all'esercizio dei diritti di difesa e dunque si giustifica solo in quanto costituiscano il rifiuto di una documentazione specificatamente richiesta dagli agenti accertatori"*.

E pertanto, non potendo costituire "rifiuto" la mancata esibizione di un documento non richiesto, l'eccezione non può essere accolta.

A tale stregua, ancora, le regole di deducibilità dei componenti positivi e negativi di reddito sono sancite dall'articolo 109 del Tuir, in base al quale i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare, concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni (trattasi, come noto, dei famosi principi di competenza, certezza ed obiettiva determinabilità).

Sotto il profilo dell'inerenza del costo sostenuto, il legislatore prevede che le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi (articolo 96 del Tuir), tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi.

In buona sostanza, quale regola di carattere generale, il costo sostenuto dall'impresa sarà deducibile dal proprio reddito solo se inerente rispetto all'attività esercitata; in caso contrario, sarà recuperato a tassazione.

Il giudizio di deducibilità di un costo per inerenza riguarda la natura del bene o del servizio ed il suo rapporto con l'attività d'impresa, da valutarsi in relazione allo scopo perseguito al momento in cui la spesa è stata sostenuta e con riferimento a tutte le attività tipiche dell'impresa stessa e non semplicemente ex post, in relazione ai risultati ottenuti in termini di produzione del reddito.

Inoltre, il riscontro analitico-normativo dell'osservanza del principio di inerenza, deve mirare a verificare la sussistenza del rapporto di causa ed effetto ovvero del collegamento funzionale fra il costo e l'oggetto e/o l'attività dell'impresa.

Nella specie, la contestazione afferiva il recupero a tassazione dei costi sostenuti per il personale le cui mansioni e qualifiche sono coerenti con l'attività aziendale svolta tra le quali la ristorazione e servizio catering oltreché attività collaterali finalizzate all'esecuzione del rapporto intercorso.

In definitiva, illegittima è la operazione ripresa a tassazione con la conseguenza che l'appello è infondato e va rigettato.


Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.


La Commissione respinge l'appello. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in € 1.000,00 (euro mille/00) oltre oneri, se dovuti.

Così deciso in Salerno, il 14.05.2018

Il Relatore



Il Presidente



Commissione Tributaria Regionale della Campania
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
in data 12/09/18
Il Segretario 